



COMUNE DI SESTU

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vigilanza

RESPONSABILE: Deiana Pierluigi

ORDINANZA N. 5

in data 13/01/2015

OGGETTO:

Festa di San Sebastiano Martire 2015 - regolamentazione temporanea della circolazione stradale in un tratto di via Piave e di Via Manzoni - 19 gennaio 2015

Il Responsabile del Settore Vigilanza

Visto il programma della manifestazione denominata Festa di San Sebastiano, organizzata per i giorni 19 e 20 gennaio 2015, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, dall'Associazione Culturale "Is Mustayonis e s'Orku Foresu" con sede in Sestu (CA), nella persona del Presidente pro-tempore Ignazio Pirroni, pervenuto in data 17 dicembre 2014 e registrato al numero 23327 del Protocollo Generale del Comune, da svolgersi nell' area pubblica sterrata adiacente alla Via Piave;

Vista la richiesta della predetta Associazione culturale di interdizione al traffico e alla sosta nella Via Piave, nel tratto compreso tra le intersezioni con le Vie Picciau e Matteotti per il giorno 19 gennaio 2015, a partire dalle ore 18,00 e fino alle ore 24,00 al fine di consentire i festeggiamenti civili con l'accensione del tradizionale falò e lo spettacolo pirotecnico;

Considerato che tale manifestazione è richiamata un folto numero di persone e fedeli, per cui si ritiene necessaria la chiusura al traffico ed il divieto di sosta ambo i lati della Via Piave, per salvaguardare la circolazione e la sicurezza stradale, al fine di non causare danni o pregiudizi a terzi, e nel contempo istituire il divieto di transito in Via Manzoni durante l'effettuazione dello spettacolo pirotecnico;

Ritenuto opportuno, per ragioni di sicurezza stradale e di pubblico interesse, dar corso al provvedimento richiesto;

Visto l'articolo 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Visto il combinato disposto degli articoli: 6, comma 4 lettera f) e comma 5 lettera d); 7, comma 1 lettera a) del Codice della Strada, in base al quale il Sindaco, con propria ordinanza, può vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati;

Visto, inoltre, l'articolo 38 comma 3 dello stesso Codice della Strada, in base al quale è ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessità in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7, ossia anche in deroga all'obbligo di posizionamento dei cartelli stradali quarantotto ore prima dei lavori;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e successive modifiche;

Visti l'articolo 7 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, numero 285 ed il relativo Regolamento di Esecuzione;

Visti gli articoli 50 e 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267;

Ordina

Il giorno lunedì 19 gennaio 2015, dalle ore 18,00 alle ore 24,00:

- Divieto di transito e divieto di sosta ambo i lati in Via Piave, nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie Picciau e Matteotti;
- Divieto di sosta e fermata in Via Piave nel lato opposto alle abitazioni, nel tratto compreso tra via Sicilia e via Manzoni;
- Divieto di transito in Via Manzoni, limitatamente allo svolgimento dello spettacolo pirotecnico, previsto dalle ore 21,00 alle ore 22,00;

Demanda

al Settore Ambiente e Servizi Tecnologici di disporre la relativa segnaletica stradale regolamentare e le transenne, in collaborazione con il personale appartenente all'Associazione Culturale "Is Mustayonis e s'Orku Foresu";

agli Ufficiali e agli Agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12 del Codice della Strada l'incarico di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza;

Avverte

che chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della strada, con l'eventuale applicazione delle sanzioni accessorie;

che verrà garantito nelle strade interessate dalla chiusura al traffico il transito ai soli residenti per le operazioni di ingresso/uscita per gli accessi carrai e ai veicoli per le sole operazioni di carico/scarico cose, nonché ai veicoli in servizio d'istituto di cui all'articolo 177 del vigente Codice della Strada.

Avverte altresì

che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dall'adozione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni, da presentarsi con le formalità prescritte dall'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 numero 495 e successive modifiche e integrazioni;

- entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971;

Può essere inoltre presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'adozione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971.

La presente Ordinanza viene:

- pubblicata all'Albo Pretorio e notificata all'Associazione culturale "Is mustayonis e s'Orku foresu" di Sestu;
- trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Sestu per quanto di competenza;
- trasmessa alla Compagnia Barracellare di Sestu.

Il Responsabile Settore Vigilanza

Dottor Pier Luigi Deiana